

ORDINANZA

sul ricorso n. 23516/2020 r.g. proposto da:

OSCAR ROMITI S.R.L. unipersonale, con sede in

- **ricorrente** -

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., con sede in Torino, alla piazza San Carlo n. 156,
in persona del procuratore speciale dott.

15. cilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, al viale di Villa Grazioli n.

- **controricorrente** -

e

VENETO BANCA S.P.A. in liquidazione coatta amministrativa.

- **intimata** -

avverso la sentenza, n. cron. 2023/2019, della CORTE DI APPELLO DI TORINO depositata in data 23/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 30/05/2025 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto ritualmente notificato il 24 settembre 2015, la Società Oscar Romiti s.r.l. unipersonale citò Veneto Banca s.p.a. (allora ancora *in bonis*) innanzi al Tribunale di Verbania deducendo: *i*) la nullità delle clausole contrattuali relative al rapporto di conto corrente affidato ed al conto anticipi collegato, entrambi chiusi a saldo zero nel marzo del 2015, riguardanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la pattuizione di interessi debitori superiori a quello legale e la previsione di commissioni di massimo scoperto, con conseguente necessità di ricalcolo dei rapporti di dare avere e di restituzione alla correntista di quanto versato (€ 275.050,55) oltre il dovuto; *ii*) la gestione illegittima del mutuo fondiario contratto con la banca il 3 settembre 2004, che aveva comportato l'applicazione di interessi usurari, con conseguente diritto della mutuataria alla restituzione di € 29.403,99.

Si costituì la convenuta, contestando le avverse pretese e chiedendone l'integrale rigetto.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2017, n. 186, Veneto Banca s.p.a., fu sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, sicché, con ordinanza del 31 ottobre 2017, fu ordinato l'intervento in causa, ex art. 107 cod. proc. civ., di Intesa Sanpaolo s.p.a., quale cessionaria di alcune attività e passività di Veneto Banca s.p.a. giusta contratto del 26 giugno 2017, e di Veneto Banca in l.c.a.

Costituitesi queste ultime, entrambe contestando la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo s.p.a. sul presupposto che i rapporti dedotti in

giudizio erano stata estinti anteriormente al contratto di cessione suddetto, l'adito tribunale, con sentenza del 22 maggio 2018, n. 232, accolse parzialmente le domande della società attrice, accertando crediti della stessa verso Intesa Sanpaolo s.p.a., affermata cessionaria dei rapporti bancari in contestazione con subentro nella posizione già di Veneto Banca s.p.a., per complessivi € 201.871,53, e condannandola a corrispondere la somma indicata, oltre accessori e spese di causa.

2. Pronunciando sul gravame promosso da Intesa Sanpaolo s.p.a. contro questa decisione, l'adita Corte di appello di Torino, con sentenza del 23 dicembre 2019, n. 2023, resa nel contraddittorio con Veneto Banca s.p.a. in l.c.a. e la Società Oscar Romiti s.r.l. unipersonale, così dispose: *«In riforma della sentenza del Tribunale di Verbania, esclude il subentro nella titolarità dei rapporti controversi in capo a Intesa Sanpaolo s.p.a., per non essere questa succeduta a titolo particolare a Veneto Banca s.p.a. in l.c.a.; dichiara improcedibili le domande proposte da Società Oscar Romiti s.r.l. unipersonale nei confronti di Veneto Banca s.p.a., ora in l.c.a., ai sensi dell'art. 83 TUB; compensa interamente tra le parti le spese processuali di primo e di secondo grado»*.

Per quanto qui di interesse, quella corte ritenne, tra l'altro, che:

a) *«Ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 99/2017, convertito con legge n. 121/2017, le disposizioni del contratto di cessione – che i commissari liquidatori di Veneto Banca possono concludere secondo quanto previsto all'art. 2 – hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione nelle forme specificamente individuate, senza necessità di adempimenti ulteriori; si richiama, tra gli altri, l'assorbimento degli adempimenti previsti dagli artt. 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, comma 1, c.c., nonché 58, comma 2, TUB; la norma precisa pure che il "cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1", comma che prevede la possibilità di cedere "l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse [...]»*;

b) «Occorre [...] verificare se i rapporti contrattuali, cui ineriscono le domande di accertamento e di ripetizione oggetto del contendere, rientrano, o meno, nell'ambito della cessione di azienda effettuata da Veneto Banca in l.c.a. a Intesa Sanpaolo s.p.a.: a tal fine è necessario esaminare il contratto del 26.6.2017, la cui valenza [...] non si può affermare limitata solo ai rapporti tra le parti ma è opponibile, in base al disposto dell'art. 3 cit., anche ai "terzi" interessati e, in particolare, il suo oggetto, delineato all'art. 1.1.1 con rimando all'art. 3»;

c) l'art. 3 individua «gli elementi attivi e passivi che sono esclusi in modo assoluto dall'Insieme Aggregato e in particolare, secondo l'art. 3.1.4., "restano in ogni caso esclusi dal presente contratto e, pertanto, non fanno parte dell'insieme aggregato e non possono né potranno essere acquisiti da ISP: i crediti classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come sofferenze, come inadempienze probabili (cd. unlikely to pay) e/o come esposizioni scadute (cd. past due) e i relativi rapporti contrattuali"; l'art. 3.1.4., alla lett. B), individua le passività escluse e precisa al punto vi) che è escluso qualsiasi contenzioso, anche se riferibile ad Attività e/o Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso e i relativi fondi, con la precisazione che "per evitare equivoci" le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad attività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non oggetti di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le attività e passività escluse e tra i rapporti giuridici non ceduti»;

d) «Le ragioni creditorie fatte valere utilmente da Società Oscar Romiti s.r.l. nel giudizio di primo grado sono relative a un conto corrente che si assumeva assistito fin dall'inizio da apertura di credito, su cui erano appoggiati altri conti accessori, e ad un contratto di mutuo (in relazione al quale le pretese della società sono state ritenute infondate dal primo Giudice): tutti i rapporti controversi erano già chiusi al 30.3.2015, con saldo zero; l'attrice appellata ha agito, quindi, per la ridefinizione dei rapporti di dare-avere tra le parti prospettandosi creditrice della banca; i rapporti bancari

di cui si discute non potevano essere considerati al momento della definizione della posizione economica di Veneto Banca in l.c.a. ai fini della cessione, come un debito certo della banca che, anzi, risultava non avere più alcun tipo di rapporto con la Società Oscar Romiti; la pretesa creditoria di quest'ultima era ciò che, attraverso il giudizio intentato e ancora in itinere al momento della sottoposizione della banca a l.c.a., doveva essere dimostrato»;

e) «Si deve, pertanto, ritenere che, ai sensi dell'art. 3.1.4. B) del contratto di cessione sopra esaminato, i rapporti negoziali di cui si discute, estinti senza pendenze nel marzo 2015 e, quindi, in epoca ben precedente alla messa in liquidazione coatta amministrativa della banca e al conseguente contratto di cessione di ramo d'azienda, rapporti ai quali inerisce la pretesa creditoria fatta valere nell'ambito di questo giudizio da Società Oscar Romiti s.r.l., non si siano trasferiti a Intesa Sanpaolo s.p.a., ma facciano parte proprio dell'Attivo-Passivo Escluso: ne consegue che nessuna successione si è operata nella posizione negoziale di Veneto Banca s.p.a. e, di conseguenza, nessuna successione di Intesa Sanpaolo s.p.a. è intervenuta nella posizione processuale di Veneto Banca s.p.a., ai sensi delle disposizioni specificamente dettate per la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca s.p.a.».

3. Per la cassazione di questa sentenza Società Oscar Romiti s.r.l. unipersonale ha proposto ricorso affidato ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso, corredato da analogo memoria, Intesa Sanpaolo s.p.a., mentre è rimasta solo intimata Veneto Banca s.p.a. in l.c.a.

3.1. La Prima Sezione civile di questa Corte, investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 7 maggio/11 giugno 2024, n. 16164, considerato che *«Il ricorso pone questioni, involgenti il nesso tra normativa speciale sulle cd. banche venete la previsione negoziale alla quale è ancorata, secondo legge, la cessione delle passività a Intesa Sanpaolo s.p.a., che è opportuno siano trattate in un unico contesto assieme ad altri vari ricorsi che analogamente le propongono»*, ha ritenuto necessario rinviare la causa nuovo ruolo.

3.2. Successivamente è stata fissata l'odierna adunanza camerale, in prossimità della quale soltanto Intesa Sanpaolo s.p.a. ha depositato altra memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'unico formulato motivo di ricorso, rubricato «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 cod. civ., art. 3, comma 1, lett. c), del d.l. 25 giugno 2017, n. 99*», contesta «*l'esegesi operata dalla Corte d'Appello in ordine alla decisiva questione dell'avvenuta (o non) cessione da Veneto Banca s.p.a. in l.c.a. a Banca Intesa s.p.a. del rapporto negoziale o, più precisamente, del contenzioso pendente tra Oscar Romiti s.r.l. e Veneto Banca s.p.a. costituito dal giudizio civile rubricato al n. 2231/2015 r.g. Tribunale di Verbania da cui è scaturito il giudizio di appello sfociato nella sentenza e, infine, il presente ricorso per Cassazione. Ancora più precisamente, le doglianze che vengono qui proposte attengono alla interpretazione del predetto contratto, resa dalla Corte d'Appello alle pagine 12-13-14 della sentenza impugnata relativamente alle clausole 1.1.1., 3.1.1., 3.1.2., lett. b), con specifico riferimento al punto vii), e 3.1.4., lett. b)*», tutte riprodotte nel corpo del motivo. Si assume che l'interpretazione «*resa del contratto di cessione contrasta frontalmente con le regole dell'ermeneutica contrattuale, non tenendo conto della comune intenzione delle parti quale risultante in modo inequivoco sia dal tenore letterale del contratto, sia dall'esame complessivo e sistematico delle clausole contrattuali, peraltro conformatesi al disposto del d.l. n. 99/2017*». Si puntualizza, inoltre, che «*Non si tratta qui di propugnare una diversa e migliore interpretazione del contratto rispetto a quella ricavabile dalla decisione impugnata (che sarebbe questione di fatto non sollevabile in questa sede), ma di constatare che la Corte di Appello si è posta al di fuori dei canoni legali di ermeneutica contrattuale*».

2. Tale censura pone lo specifico problema riguardante il se, nelle cause pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a. e Banca Popolare di Vicenza s.p.a. (per il prosieguo anche "Banche Venete") con Intesa Sanpaolo s.p.a.,

giusta l'art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, si verifica, o non, il subentro di Intesa Sanpaolo s.p.a. nella posizione sostanziale e processuale delle banche medesime. In altri termini, occorre stabilire se quelle controversie rientrano nel cd. «*Contenzioso pregresso*» (cfr. par. 3.1.2., sub lett. b), [vii] di detto contratto), in cui è sicuramente subentrata Intesa Sanpaolo s.p.a., oppure nel cd. «*Contenzioso escluso*» (cfr. par. 3.1.4., sub lett. b), [vi] del medesimo contratto) in cui tanto non si è verificato.

2.1. È opportuno rimarcare, allora, che, su tale questione, si rinvencono contrapposti indirizzi ermeneutici nella giurisprudenza di merito, entrambi mossi dalla necessità di individuare l'oggetto della cessione attraverso l'interpretazione delle relative clausole del contratto del 26 giugno 2017.

Secondo alcune decisioni, le «*Passività Incluse*» presupporrebbero anzitutto la compresenza di tre requisiti, la funzionalità ed inerenza del rapporto all'esercizio dell'attività bancaria, la risultanza dalle scritture contabili e l'espressa individuazione, ma rimarrebbero altresì circoscritte ai soli contenziosi che, in presenza di tali requisiti, fossero pendenti alla data della cessione. Per conseguenza, rimarrebbe estraneo all'ambito delle «*Passività Incluse*» il contenzioso concernente rapporti estinti, in ragione della carenza del requisito dell'inerenza e funzionalità all'attività bancaria, giacché, come è stato osservato da un giudice di merito, «*né sul piano della logica, né su quello della razionalità, né su quello dell'economia di banca può ragionevolmente sostenersi che le posizioni giuridiche passive derivanti da un rapporto già estinto alla data della cessione siano inerenti e funzionali nel senso indicato: si tratta, con evidenza, di situazioni giuridiche affatto sganciate dall'attività bancaria considerata in prospettiva futura e secondo la logica della cessione aziendale*». Viene osservato, insomma, che inerenza e funzionalità devono intendersi riferite non già all'attività bancaria considerata in astratto, ma alla sua concreta proiezione nella successiva attività della banca cessionaria.

Altre pronunce, conformi ad un orientamento che pare essere, però, ormai quantitativamente recessivo, sembrano intendere, invece, il punto *vii*) dell'art. 3.1.2., lett. *b*) del menzionato contratto di cessione («*contenziosi civili ... relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie*» ivi menzionate) come autonoma voce di «*Passività Inclusa*» e non come sottoinsieme del contenzioso rispondente ai tre requisiti poc'anzi indicati: sicché il criterio discrezionale volto a circoscrivere il perimetro della cessione sarebbe costituito dal solo dato temporale della pendenza della lite alla data di essa, il che ben si giustificerebbe in considerazione della conoscibilità della consistenza del contenzioso in atto a quella data. Quanto al requisito di inerenza e funzionalità all'esercizio dell'impresa bancaria, si sostiene che esso andrebbe inteso come riferito non alla concreta attività destinata ad essere svolta dalla banca cessionaria, bensì come indicativo dell'astratta riferibilità all'attività dell'impresa bancaria, sì da distinguerla dall'ambito di quei rapporti (contratti di utenza, di fornitura ecc.) che ad essa andrebbero reputati estranei: «*Diversamente — è stato affermato in giurisprudenza — non si sarebbe fatto riferimento sic et simpliciter all'esercizio dell'impresa bancaria, ma (...) all'esercizio dell'impresa bancaria di I.S.P.*».

2.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la soluzione della questione posta dalla doglianza in esame richiede: *i*) l'interpretazione della disciplina della cessione posta all'art. 3 del d.l. n. 99/2017 e lo spazio da essa riservato alla fonte autonoma costituita dall'ivi previsto, successivo contratto di cessione concluso dai stipulato dai commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a. e Banca Popolare di Vicenza s.p.a. con Intesa Sanpaolo s.p.a.; *ii*) l'interpretazione del contratto di cessione stipulato fra Veneto Banca in l.c.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a.; *iii*) la rilevanza giuridica del *Secondo Accordo ricognitivo* del gennaio 2018, stipulato dagli organi della procedura e la cessionaria dopo la cessione, alla stregua di materiale interpretativo del contratto di cessione oppure di accordo modificativo, in quest'ultimo caso ponendosi l'ulteriore interrogativo della sua validità ed efficacia nei confronti di soggetti diversi dai contraenti.

2.3. Utili elementi per lo scrutinio della questione sottoposta al Collegio si traggono dalla sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2022, la cui motivazione qui si richiama *in toto* ed in particolare laddove vi si afferma che l'art. 3 «del citato decreto-legge, al comma 1, stabilisce che i commissari liquidatori provvedano a cedere al soggetto individuato "l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi"». Il decreto-legge rimette dunque ad un successivo contratto la disciplina della cessione, contratto le cui disposizioni, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 3, «hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti ...». Prosegue la Consulta rammentando che il decreto-legge, dopo aver stabilito «che "[a]lla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario», precisa ancora «che "[r]estano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 cod. civ.: a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività". Il comma 2 dell'art. 3 chiarisce, fra l'altro, che "[i]l cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1"». In breve, il decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017, poi convertito, ha rimesso ai contraenti di determinare, sia pur nei cogenti limiti là prefissati, e con efficacia verso i terzi,

l'ambito delle attività e passività cedute: il che i contraenti hanno fatto a mezzo del contratto stipulato il successivo 26 giugno 2017.

Dopodiché la Corte costituzionale ha pure puntualizzato, ed è un aspetto essenziale per il ragionamento che si va conducendo, che *«l'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l'oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasferire l'azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare "in ogni caso esclusi" dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c). La individuazione della legittimazione passiva in capo alla convenuta Intesa Sanpaolo spa, o, meglio, della riferibilità ad essa della titolarità sostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, non discende, quindi, dalla necessaria e immediata applicazione delle norme di legge ... quanto dall'ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione».*

Ed ancora, soffermandosi sull'inquadramento del rapporto tra fonte legale e negoziale della cessione, la pronuncia della Corte costituzionale evidenzia che *«il contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due Banche venete in liquidazione e Intesa Sanpaolo spa ... richiamava in premessa la manifestazione di interesse di quest'ultima ... del 21 giugno 2017, limitata all'acquisto "di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a BP Vicenza e Veneto Banca" ... in ragione dell'aspettativa della banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite ... Le disposizioni dettate dal d.l. n. 99 del 2017 ... possono, pertanto, essere qualificate come "norme-provvedimento": esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla sola convenzione di cessione tra i commissari liquidatori delle due Banche venete in LCA e il soggetto individuato ai sensi dell'art. 3, comma 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente».*

Ne emerge la peculiarità del complesso congegno in esame, tale da comportare, appunto, l'introduzione di «*regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente*», articolatosi, secondo l'ordine cronologico, ed in un ristrettissimo arco temporale, attraverso: *i*) gli «*accordi già intercorsi*» e le «*pregresse pattuizioni*» tra le parti; *ii*) il decreto legge, che di tali accordi e pattuizioni ha tenuto conto, devolvendo al contratto la delimitazione dell'ambito della cessione, nel rispetto dei paletti fissati dalla norma; *iii*) il contratto che, sulla scia, ha disegnato, con efficacia verso i terzi, i confini della cessione.

2.4. Ora, nell'intrecciarsi del dato normativo con quello negoziale, occorre prendere atto che l'ambito della cessione, che pure è per taluni aspetti definito già in sede di decreto-legge, è, per quanto rileva in questa sede, fissato in via esclusiva dal contratto. E cioè, basta già il decreto-legge ad affermare, ad esempio, che sono escluse dalla cessione «*le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonché dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1*» (art. 52, comma 1, lett. *a*, punto *i*, d.lgs. n. 180 del 2015, richiamato dall'art. 3 qui in esame); a stabilire, invece, quale sia la sorte dei rapporti estinti alla data della collocazione delle due banche in liquidazione coatta amministrativa non basta il decreto-legge, ma occorre il contratto; e ciò perché, alla luce del congegno come sopra delineato, che ha attribuito alle parti il potere di determinare l'ambito della cessione, entro limiti normativamente fissati, riconoscendo che «*il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione*», è evidentemente da escludere che la previsione secondo cui sono escluse dalla cessione, ai sensi del cit. art. 3, «*le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività*» possa essere intesa nel senso che, *a contrario*, sono viceversa incluse nella cessione le medesime controversie qualora sorte anteriormente ad essa: questo è un ragionamento che in modo piano avrebbe potuto svolgersi, *ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit*, se si fosse trattato di interpretare l'art. 3 sulla base delle regole di interpretazione normativa, ma il dispositivo che abbiamo dinanzi si riassume

all'opposto in ciò, che il decreto-legge individua con efficacia cogente taluni rapporti, i quali «*restano in ogni caso esclusi dalla cessione*», ma rimette invece ai contraenti, la cui volontà va invece interpretata secondo le regole di ermeneutica contrattuale, l'individuazione di quanto ulteriormente escluso e per converso ricompreso nella cessione.

2.5. È corretto affermare, quindi, che, per individuare ciò che in concreto è stato ceduto e, pertanto, verificare la sussistenza, o meno, della legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo s.p.a., occorre guardare al contratto di cessione.

È quindi essenziale far risaltare, in proposito, che la sottolineata peculiarità dell'articolato congegno sottoposto all'esame di questa Corte, realizzato, in sintesi, attraverso gli «*accordi già intercorsi*» e le «*pregresse pattuizioni*» di cui si è detto, con la successiva adozione del decreto-legge, che, per un verso, ha delegato al contratto medesimo di determinare quanto rientrante nel perimetro della cessione e, per altro verso, ha reso esso contratto efficace nei confronti dei terzi, ed infine attraverso la vera e propria stipulazione a cascata di quest'ultimo, congegno che ha così dato vita, si ripete, a «*regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente*» (cfr. Corte cost. 225 del 2022), rende manifesto che il decreto-legge ha inteso impiegare il contratto quale strumento di attuazione del programmato intervento normativo, rendendolo così implicitamente ma ineluttabilmente suscettibile di diretta interpretazione da parte della Corte di cassazione.

Alteris verbis, quello stipulato il 26 giugno 2017 dai commissari liquidatori delle menzionate Banche Venete ed Intesa Sanpaolo s.p.a. è sì un contratto, e non una fonte normativa, ma è nondimeno un contratto *sui generis*, che si intreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i progressi accordi e pattuizioni e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi, affidando ai contraenti di stabilire cosa rientri, o non, nel perimetro della cessione: il contratto intercorso tra i commissari liquidatori ed Intesa Sanpaolo S.p.A. costituisce così espressione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, e dunque rientra nella nozione di contratto accolta dall'art. 1321 c.c., suscettibile di interpretazione secondo i criteri dell'interpretazione

contrattuale, ma incide altresì sulla regolamentazione di un'ampia pluralità di rapporti, tra l'altro numericamente elevata, quelli che in precedenza intrattenevano le Banche Venete, con conseguente esigenza — al pari, può dirsi a fini esplicativi, di quanto accade per i contratti collettivi cui si riferisce il numero 3 dell'articolo 360, comma 1, cod. proc. civ. — dell'adozione di modalità interpretative tali da garantire uniformità applicativa, necessaria affinché il congegno adottato non fallisca il suo compito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti.

2.6. Tanto premesso, fermo quanto si è già detto sul significato da attribuirsi all'espressione «*Restano in ogni caso esclusi dalla cessione ... le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività*» (cfr. art. 3, comma 1, lett. c] del d.l. n. 99 del 2017), e considerato che il comma 2 del medesimo decreto legge sancisce che «*Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1*», le disposizioni del contratto di cessione del 26 giugno 2017 che qui interessano sono quelle del suo art. 3 nella parte in cui, dopo aver definito il perimetro del cd. *Insieme aggregato* (ricomprendendo in esso le *Attività Incluse* e le *Passività Incluse* di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e di Veneto Banca s.p.a.), stabilisce:

i) all'art. 3.1.2., lett. b), che, per "Passività Incluse" si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni, di BPVI e VB [...] che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D [...], tra cui, in particolare: [...] vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalla Banche in LCA e dai c.d. "Incentivi Welfare" (di seguito il "Contenzioso Progresso") nonché i relativi fondi»;

ii) all'art. 3.1.4., che «Restano in caso esclusi dall'oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'Insieme Aggregato e non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) ISP, le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di BPVI sia di VB»;

iii) all'art. 3.1.4., lett. b), che «per "Passività Escluse" si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma) responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenza e difesa) di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che, indipendentemente dal fatto che in futuro ISP ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di ISP per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità in conseguenza dell'attività di BPVI e/o VB svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a ISP: [..]; vi) qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negoziali, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Progresso (di seguito il "Contenzioso Escluso"), nonché i relativi fondi»;

iv) che, «Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive, attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso Progresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti».

Orbene, alla stregua dell'appena riportata e puntuale disciplina contrattuale (efficace nei confronti dei terzi — giova ribadirlo — giusta l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 99 del 2017), è chiarissimo, stante il suo complessivo tenore letterale, che, al fine di stabilire se i debiti derivanti rapporti (come quello di cui oggi si discute) cessati in data antecedente all'apertura (avvenuta il 25 giugno del 2017) della liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca s.p.a. e Banca Popolare di Vicenza s.p.a., siano, o meno, da intendersi ricompresi nel «*Contenzioso pregresso*» (ricompreso nelle *Passività Incluse* e quindi trasferite ad Intesa Sanpaolo s.p.a.) o nel «*Contenzioso escluso*» (facente parte delle *Passività escluse*, come tali non trasferite alla cessionaria), non è sufficiente il mero dato temporale della sola pendenza della corrispondente lite al momento (26 giugno 2017) della stipulazione del *Contratto di cessione*, essendo richiesto, altresì, per avvalorare la risposta positiva a quell'interrogativo, che si tratti di debiti che «*derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria*».

Si tratta di un'espressione di contenuto non del tutto univoco, che per questo ha prestato il fianco al già ricordato contrasto nella giurisprudenza di merito. La detta relazione di inerenza e funzionalità è stata difatti intesa avendo ora riguardo alla categoria generale e astratta dei rapporti bancari, come relativa all'esercizio del credito e alla raccolta del risparmio, ora avendo riguardo al singolo rapporto contrattuale, valorizzandosi la funzionalità del rapporto stesso rispetto all'attività bancaria che il cessionario è chiamato a svolgere in ragione del trasferimento in blocco. In realtà, solo la seconda opzione ermeneutica trova giustificazione sul piano logico ed è da considerarsi realmente rappresentativa dell'intenzione dei contraenti oggettivata in contratto e, per questa via, al significato oggettivo della dichiarazione.

Deve difatti considerarsi che la previsione contrattuale ha riguardo non all'«*attività bancaria*» e cioè a quella speciale attività tipologicamente integrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall'esercizio del credito (art. 10 t.u.b.), ma all'impresa bancaria: e l'impresa in questione si identifica, sul piano oggettivo, con l'azienda (in quella parte dell'azienda) oggetto di cessione. Tutti i rapporti che fanno capo all'impresa, indipendentemente dal

fatto che siano riferibili alla tipica attività bancaria, risultano «*inerenti e funzionali*» ad essa, nel senso che rientrano nell'azienda, intesa come *universitas* comprendente beni materiali e immateriali, diritti, obblighi e rapporti giuridici unificati dalla destinazione al fine comune dell'esercizio dell'impresa: da questo punto di vista è priva di fondamento l'idea per cui un rapporto di conto corrente sia compreso nella cessione dell'azienda bancaria e un rapporto di fornitura di beni strumentali allo svolgimento dell'attività bancaria invece non lo sia; entrambi sono rapporti aziendali e, come tali, risultano essere inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria intesa nella sua tipicità.

La soluzione interpretativa che fa leva sull'inerenza e funzionalità delle passività alla categoria dei rapporti bancari non può dunque seguirsi: essa trascura di valutare che le parti non hanno considerato l'attività bancaria, quanto piuttosto l'impresa bancaria, e omette pure di tener presente che la dimensione oggettiva di questa, l'azienda, è per definizione (art. 2555 c.c.) comprensiva di tutti i rapporti che sono inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa stessa. In altri termini, la previsione, nella richiamata accezione di significato, risulterebbe inutile, in quanto iterativa della disciplina normativa.

Si deve allora credere che con la locuzione più volte ricordata le parti abbiano inteso far riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento della specifica attività di impresa della cessionaria: che cioè le passività oggetto di trasferimento debbano iscriversi in rapporti che, per non essersi esauriti alla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Tale conclusione è del resto coerente con l'interesse manifestato da Intesa Sanpaolo nei confronti dell'operazione di «*salvataggio*» delle Banche Venete: interesse, come già accennato, consistente nel rafforzamento come realtà operativa sul mercato creditizio, come si desume dalle premesse del contratto di cessione, ove è spiegato che l'obiettivo della cessionaria è quello di assicurare una maggiore sua presenza sul territorio e di «*estrarre valore*

dall'acquisizione [...] attraverso l'applicazione delle best practice del Gruppo ISP in tutti gli ambiti di attività, anche recuperando la fiducia nella clientela nei confronti della "nuova" realtà bancaria operativa», contribuendo alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Ribadito, pertanto, che il contratto lasciava all'autonomia delle parti contraenti di accordarsi in relazione all'ambito della cessione (con il solo limite di cui all'art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017, del cui significato si è detto in precedenza), è palese che il riferimento a debiti che «*derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria*», non può che essere interpretato nella prospettiva dell'istituto di credito cessionario, privilegiando, cioè, non già un concetto astratto di inerenza e funzionalità del rapporto all'attività bancaria, bensì, una funzionalità all'effettivo e concreto svolgimento dell'attività bancaria da parte del cessionario medesimo. Diversamente, del resto, nemmeno si spiegherebbe il motivo per cui dalla cessione sono stati esclusi i rapporti in sofferenza: sarebbe poco coerente, invero, che, nella specie, la cessionaria, non subentrata nei rapporti in atto in cui il debitore non era un buon pagatore, rapporti che è difficile dire non ineriscano all'esercizio dell'impresa bancaria (tutte le banche, infatti, hanno rapporti in sofferenza), lo sia, invece, nelle obbligazioni restitutorie dell'indebitato e/o risarcitorie concernenti rapporti già estinti al momento della cessione medesima.

2.7. In definitiva, quindi, deve opinarsi che già dalla lettura del riportato testo contrattuale, nelle parti qui di concreto interesse, potesse ricavarsi senza ostacoli eccessivamente ardui che il criterio della pendenza della lite non è l'unico individuato dai contraenti per considerare la relativa passività come «*inclusa*» nell'*Insieme Aggregato* ceduto ad Intesa Sanpaolo s.p.a.

In quest'ottica, le *Passività Incluse* di cui al punto vii) dell'art. 3.1.2. (b) — e cioè i contenziosi pendenti diversi da quelli promossi da azionisti e/o obbligazionisti subordinati delle Banche Venete — costituiscono solo una esemplificazione («*tra cui*») delle passività cedute ad Intesa Sanpaolo s.p.a., le quali devono tutte, in ogni caso ed a monte, presentare le caratteristiche definite dall'*incipit* della disposizione in questione: e cioè, le «*passività* [...]

che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria» della cessionaria.

Del resto, ulteriore conferma del fatto che qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estintiti deve ritenersi escluso dalla cessione si trae anche da altre disposizioni, già precedentemente riportate, del contratto di cessione. In particolare: *i) l'art. 3.1.4., ultimo periodo, laddove esclude il subentro di Intesa Sanpaolo s.p.a. in contenziosi che non siano già pendenti e che non abbiano ad oggetto «Attività Incluse», «Passività Incluse» e, in genere, rapporti ad essa ceduti; ii) l'art. 3.1.2. (a), secondo cui per «Attività Incluse» (e quindi cedute ad Intesa Sanpaolo) si devono intendere beni, cespiti e rapporti della LCA «che sono considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria», con ciò specificandosi ulteriormente che è alla funzionalità dell'impresa bancaria della cessionaria che hanno guardato i contraenti nell'individuare i rapporti in cui questa sarebbe subentrata. Nella categoria delle «Attività Incluse» sono ricompresi i «rapporti di conto corrente»: è evidente che questi, prima ancora di (e per) essere «funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria» di Intesa Sanpaolo s.p.a., nell'ottica della continuità aziendale, dovevano essere rapporti bancari ancora in corso («vivi» e operativi) alla data della cessione.*

Inoltre, nell'allegato *D* al contratto di cessione, si rinviene una ulteriore conferma della esclusione dalla cessione ad Intesa Sanpaolo s.p.a. dei rapporti «estinti» prima del 26 giugno 2017, laddove indica, rispettivamente, i «Crediti verso clientela» e i «Debiti verso clientela», tale (cioè *Clientela*) potendo essere solo quella intestataria di contratti in corso.

2.8. Da ultimo, la definitiva conferma del fatto che qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estintiti deve ritenersi escluso dalla cessione si trae anche dal comportamento delle parti successivo al contratto di cessione, la cui mancata, o comunque inesatta, considerazione integra una violazione dell'art. 1362, comma 2, cod. civ.

Invero, nel *Secondo Accordo Ricognitivo* stipulato in data 17 gennaio 2018, l'esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti (sancita al punto 4 dell'Allegato 1.1) è stata ribadita dai commissari liquidatori

delle due Banche Venete in l.c.a. e da Intesa Sanpaolo s.p.a. con efficacia, appunto, meramente ricognitiva (e, proprio per tale ragione, munita della medesima efficacia verso i terzi attribuita dall'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017 al contratto di cessione) degli accordi già sanciti e desumibili dall'interpretazione del contratto di cessione qui considerata conforme a legge.

In conclusione, ritiene questo Collegio che, correttamente applicando i principi di ermeneutica contrattuale, l'unica lettura possibile del contratto di cessione *de quo* è quella per cui la pendenza della lite non può ritenersi un criterio sufficiente, da solo, per reputare un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad Intesa Sanpaolo s.p.a., in quanto una passività, benché oggetto di un contenzioso pendente al 26 giugno 2017, ben potrebbe non integrare il requisito della inerenza e funzionalità all'impresa bancaria della odierna controricorrente. A tale conclusione nemmeno osta il rilievo — svolto in alcune decisioni di merito — che Intesa Sanpaolo s.p.a. abbia percepito somme dallo Stato in relazione alla cessione di cui si discute e tanto non si giustificerebbe ove quei rapporti estinti fossero davvero fuori della cessione. Trattasi, invero, di un argomento chiaramente suggestivo, destinato a cadere, tuttavia, di fronte alla constatazione che, come si è cercato di spiegare, l'ambito della cessione deve essere desunta dal contratto, riguardo al quale quella considerazione non ha alcuno spazio, nel senso che non si colloca nell'ambito delle norme di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.

2.9. Esigenze di completezza, infine, impongono di rimarcare che, quantunque in un contesto diverso, già Cass. n. 35820 del 2023 ha affermato, respingendo l'ivi formulato secondo motivo di ricorso, che *«la disposizione di cui all'art. 3, primo comma, lett. c), del d.l. n. 99 del 2017, nell'escludere dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività non consente di ritenere sussistente il subentro nel rapporto controverso dalla Intesa Sanpaolo s.p.a., venendo in rilievo fatti intervenuti prima della cessione che vengono posti a fondamento di una pretesa creditoria fatta valere in giudizio in epoca successiva alla cessione medesima»*.

Non può darsi seguito ulteriore, poi, alla pronuncia resa da Cass. n. 17824 del 2023, le cui conclusioni sono state sostanzialmente confermate dalla più recente Cass. n. 2785 del 2025. Ciò sia per la peculiarità delle concrete fattispecie che ne costituivano l'oggetto (la successione *ex latere debitoris* in titoli esecutivi formati contro Veneto Banca s.p.a. o Banca Popolare di Vicenza s.p.a.), sia, soprattutto, per l'essere mancato, in quelle sedi, l'esame della disciplina del contratto di cessione intercorso tra i commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a. e Banca Popolare di Vicenza s.p.a. con Intesa Sanpaolo s.p.a. sotto il particolare profilo della inerenza e funzionalità all'esercizio dell'impresa bancaria dei rapporti in relazione ai quali si erano formati quei titoli esecutivi. Basta considerare, infatti, che Cass. n. 2785 del 2025, espressamente dichiarando di porsi nel solco tracciato da Cass. n. 17824 del 2023, ha inteso *«ribadire che la sentenza, che sia stata emessa nei confronti di Veneto Banca in l.c.a. dopo la cessione del rapporto litigioso, benché inopponibile a Veneto Banca ed agli organi della procedura concorsuale cui essa è assoggettata, è comunque opponibile alla cessionaria Intesa Sanpaolo (anche se quest'ultima non sia intervenuta in corso di giudizio). Tanto è, infatti, in linea con l'art. 3, comma 1 del suddetto d.l. n. 99/2017, che delimita con chiarezza il perimetro della cessione dell'azienda, dei suoi rami, ivi compresi passività e rapporti giuridici, con la sola esclusione, per quanto interessa in questa sede, delle controversie indicate alla lett. c) "relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e relative passività". Dunque, a contrario, le ragioni di credito oggetto del contenzioso e, quindi, delle controversie sorte anteriormente sono comprese nella cessione, con efficacia nei confronti dei terzi a far data dalla pubblicazione sul sito della Banca d'Italia della notizia della cessione stessa»*.

È evidente, allora, che, così opinando, si è ritenuto che il perimetro concreto della cessione predetta sia stato delineato direttamente dal legislatore con il d.l. n. 99/2017 in una previsione (art. 3, comma 1, lettera c), che, invece, in realtà, come confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 250 del 2022 e per quanto si ampiamente detto in precedenza, svolgeva l'unica funzione di vietare la cessione di una determinata categoria

di passività, lasciando, poi, all'autonomia delle parti contraenti la concreta determinazione del perimetro della cessione suddetta.

Inoltre, Cass. n. 17824 del 2023 ha considerato inammissibili tutte le censure ivi formulate invocando la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. proc. civ. assumendo che con le stesse, «[...] - *lungi dal dimostrare, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte sui limiti e le modalità di rilevanza dell'ermeneutica contrattuale nel giudizio di legittimità, che il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali o che li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti - la ricorrente contrappone la propria interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata, la quale non è soltanto plausibile, ma anche corretta per le ragioni già precedentemente esposte con riguardo al primo e al secondo motivo*». In tal modo, dunque, la stessa ha mostrato di non tenere in adeguata considerazione la natura assolutamente *sui generis* — per le ragioni già spiegate in precedenza — del contratto di cessione stipulato il 26 giugno 2017 dai commissari liquidatori delle menzionate Banche Venete ed Intesa Sanpaolo s.p.a., che, sebbene da interpretarsi alla stregua degli articoli 1362 e ss. cod. civ., consente comunque a questa Corte di interpretarlo direttamente, allo stesso modo in cui interpreta i contratti collettivi nazionali di lavoro sulla base del numero 3 dell'articolo 360 cod. proc. civ., rendendo possibile, così, in sede di legittimità, l'interpretazione delle sue clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione.

2.10. La sentenza oggi impugnata, nel concludere «*che, ai sensi dell'art. 3.1.4 B) del contratto di cessione sopra esaminato, i rapporti negoziali di cui si discute, estinti senza pendenze nel marzo 2015 e quindi in epoca ben precedente alla messa in liquidazione coatta amministrativa della banca e al conseguente contratto di cessione di ramo d'azienda, rapporti ai quali inerisce la pretesa creditoria fatta valere nell'ambito di questo giudizio da Società Oscar Romiti s.r.l., non si siano trasferiti a Intesa Sanpaolo s.p.a. ma facciano parte proprio dell'Attivo-Passivo Escluso: ne consegue che nessuna successione si è operata nella posizione negoziale di Veneto Banca s.p.a. e,*

di conseguenza, nessuna successione di Intesa Sanpaolo s.p.a. è intervenuta nella posizione processuale di Veneto Banca s.p.a., ai sensi delle disposizioni specificamente dettate per la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca s.p.a.», si rivela assolutamente in linea con l'interpretazione del menzionato contratto di cessione oggi fornita da questa Corte relativamente ai rapporti bancari già estinti alla data di quest'ultimo. Pertanto, l'odierno ricorso di Società Oscar Romiti s.r.l. unipersonale deve essere respinto, contestualmente enunciandosi il seguente principio di diritto:

«In tema di controversie intraprese da o contro Veneto Banca s.p.a. o Banca Popolare di Vicenza s.p.a., poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di Intesa Sanpaolo s.p.a. nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con Intesa Sanpaolo s.p.a., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. "Contenzioso escluso" previsto nel menzionato contratto».

4. Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, stante il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità sulla questione interpretativa oggi decisa.

4.1. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «*spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento*».

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso di Società Oscar Romiti s.r.l. unipersonale e compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della medesima ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile